



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Diritto alle “identità” e profili interordinamentali: cambiamenti di status e certificazioni religiose

CARMELA VENTRELLA MANCINI

1. *Atti d’“introduzione” e riti civili*

In alcuni Paesi europei un rinnovato significato civile, nell’odierna temperie culturale, accompagna la nascita della vita umana con una celebrazione pubblica intesa a segnare l’ingresso di un individuo nel consesso della Nazione di appartenenza; tale pratica, che intende fissare simbolicamente le basi di un’educazione ispirata a valori democratici, secondo la tradizione repubblicana francese, ha suscitato l’interesse di molti ambienti culturali anche in Italia, dove il c.d. battesimo civile ha storicamente rappresentato, in diverse aree, un fenomeno rilevante pure sotto il profilo socio-giuridico; l’analisi e la comparazione dei registri, parrocchiali e dello stato civile, hanno in realtà evidenziato come, a partire da metà ’800, fosse particolarmente diffuso un rituale di accoglimento alternativo a quello cristiano, le cui figure e simbologie venivano mutate e reinterpretate alla luce dei principi di una religione secolarizzata¹.

In Francia in molte comunità si è ridato impulso alla cerimonia del battesimo o *parrainnage civil*, che si svolge secondo uno schema tipo approvato dai singoli comuni e che regola accuratamente le condizioni e le varie fasi della celebrazione. Tale atto pubblico, generalmente, avviene di sabato nella sala dei matrimoni secondo passaggi emblematici volti ad evidenziare le origini rivoluzionarie del rito, illustrate dal sindaco o da un funzionario delegato prima di dare lettura dell’atto di battesimo, e l’impegno solennemente assunto dai padrini ad impartire al bambino, in cooperazione con i genitori, un’educazione laica improntata al rispetto delle istituzioni, della giustizia sociale, della libertà

¹ In argomento cfr. STEFANO PIVATO, *Il nome e la storia. Onomastica e religioni politiche nell’Italia contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 152 ss.

al di fuori di tutti i pregiudizi d'ordine sociale e filosofico e nel culto della ragione, dell'onore, della solidarietà e della difesa dell'interesse comune.

Anche in Spagna frequenti sono i pubblici conferimenti di cittadinanza. Tra gli altri, rappresentativo è il regolamento municipale delle “ceremonias civiles” entrato in vigore il 3 novembre 2009 a Aldaia, nella comunità autonoma valenciana². Si tratta di un documento che, in modo chiaro, presenta queste funzioni come una notevole opportunità di garantire il “dovuto” riconoscimento e rispetto dei diritti dell'individuo in conformità agli accordi internazionali e alla Legge fondamentale. In un Paese nel quale a seguito della “globalizzazione” si è prodotto un “rapido cambiamento sociale”, la scelta del cittadino si concreta nella libertà di orientarsi, nell'assoluto rispetto del principio di tolleranza, tra il rito religioso o quello civile, in uno schema aperto all'alternatività ma che, nella proclamata “compatibilità” e “indipendenza” del secondo dal primo, può interpretarsi altresì come non inclusivo della sola opzione; non sono da escludere, infatti, soluzioni plurime del soggetto anche verso decisioni integrative degli stessi riti. A conferma di ciò la forma civile dell' “esequie”, del tutto “autonoma” rispetto ai funerali, ed emblematicamente eseguibile secondo una duplice modalità, previa o successiva, rispetto all'inumazione o alla cremazione.

Il bisogno dell'uomo di solennizzare e suggellare tappe fondamentali della propria vita in considerazione della sovrana libertà di autodeterminazione ha comportato che, in un superamento del monopolio religioso degli atti cultuali, alla ritualità religiosa si sia affiancata una liturgia profana; anch'essa si avvale di un complesso di atti cerimoniali, pubblici o privati secondo le indicazioni dell'interessato, attraverso i quali la comunità civile accompagna l'individuo nell'acquisizione di nuove condizioni. Il presente regolamento stabilisce la procedura e l'organizzazione dettagliata di questo servizio municipale, definendo ogni atto nello specifico *iter* burocratico e nel peculiare cerimoniale. È prevista inoltre l'annotazione delle cerimonie civili in un apposito registro ai fini di “semplice constatazione”; quanto al trattamento dei dati personali il testo rinvia alla normativa vigente³.

In un significativo quanto inconsueto richiamo in questo genere di atti, il principio di tolleranza qui invocato diviene centrale per l'affermazione dei diritti di libertà emergenti in un processo di affrancamento dal concetto stori-

² *Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre reglamento municipal de ceremonias civiles*, 28 settembre 2009, in *BOP-VALENCIA (Boletín provincial de Valencia)*, 2 novembre 2009, n. 260. Il testo è riportato in Appendice.

³ *Edicto*, IV, *Registro municipal de ceremonias civiles*.

camente ancorato al dato sacro. Il tramonto di un'omogeneità ideologica culturale identificantesi con le religioni tradizionalmente intese segna il profilarsi di una diversa prospettiva nel senso dell'accoglimento di precetti alternativi fondati su una concezione laica dell'esistenza umana. In questa connotazione la tolleranza diventa prerogativa insopprimibile della libertà di coscienza come spazio di autonoma scelta, che può concretizzarsi in forme eterogenee di manifestazione esteriore. A tal proposito, è interessante sottolineare che nel testo in esame, accanto al diritto di libertà religiosa, del quale si ribadisce la necessità dell'assoluto rispetto in conformità al dettato costituzionale, si profila il diritto alla libertà "civile" sotto il profilo del riconoscimento di cerimonie ispirate a dogmi di una morale sociale, non ascrivibili ad alcuna fede religiosa. Proprio la regolamentazione di queste celebrazioni rappresenta, nel quadro della Carta fondamentale nazionale e dei diritti umani, una risposta ai cittadini che domandano supporti per esercitare il diritto di scegliere. Nell'universale preminenza della dignità umana la tolleranza diventa affermazione razionale di libertà e democrazia, rispetto e comprensione in vista della realizzazione del bene pubblico.

Tra le dette ufficiature, è da evidenziare anche la previsione della "replica" delle promesse, formalmente fatte dai genitori o tutori nel primo atto d'ingresso⁴, da parte degli stessi soggetti iniziati in un reiterabile atto d'affiliazione civile in ossequio al principio per il quale l'adesione a qualsiasi "credo" deve essere il frutto di un libero convincimento. Così, accanto all'"acogida ciudadana" si pone il "compromiso ciudadano" nel quale il cittadino, con la consapevolezza della maggiore età, può rinnovare il patto con il potere civile vincolandosi personalmente a promuovere, in modo permanente, i valori supremi dell'"etica civile", quali dignità, libertà, solidarietà, tolleranza, uguaglianza e pace⁵.

Nell'ambito di questa tipologia di celebrazioni, al già riconosciuto matrimonio civile, oltre all'accoglimento del neonato e alla "confermazione" nel senso sopra precisato, tra le forme previste figura, come detto, anche la *despedida civil*. Si tratta di una sorta di "addio" laico, di commiato dalla comunità di

⁴ *Edicto*, II.1. I requisiti specifici per poter accedere a questo atto sono la registrazione del soggetto nel comune di Aldaia, la minore età, la richiesta, un mese prima della data stabilita per la cerimonia, dei genitori o tutori all'organo competente, che deve decidere entro quindici giorni; la mancata risposta nel tempo stabilito deve intendersi come rifiuto.

⁵ *Edicto*, II.2. Anche in Italia, in occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno 2009 si è svolta per la prima volta a Castiglione Olona la cerimonia del Battesimo civico dei neo-maggiorenni, ai quali è stata regalata una copia della Costituzione italiana a simboleggiare il loro impegno, da adulti, alla vita sociale e politica del Paese.

appartenenza e che presuppone un atto sollecitato dai familiari; lo scopo è quello di onorare il corpo in una rievocazione terrena della vita del defunto in un luogo elettivo fra quelli indicati nel Regolamento o anche in altri locali, come gli obitori, sempre appartenenti al comune. A proposito delle cerimonie civili in generale, si precisa che l'utilizzazione degli spazi pubblici, dietro corrispettivo, ha carattere di "uso privato speciale"⁶.

Alla luce di quanto detto è da segnalare che, nonostante siano in aumento le celebrazioni del "battesimo laico" nelle forme e secondo le condizioni previste dai diversi regolamenti adottati al riguardo, nei vari Stati coinvolti dalla questione è, tuttora, assente un riconoscimento legislativo di suddetto atto d'introduzione. La conseguenza è la non configurazione in capo al soggetto di alcun diritto né alla ufficiatura da parte dei sindaci né all'annotazione sui registri civili in caso di realizzazione della stessa; gli atti eventualmente rilasciati, trascrivibili su un registro separato e attestanti l'avvenuto conferimento di cittadinanza, non hanno alcun valore giuridico così come un significato esclusivamente morale riveste l'impegno dei padrini a sostituire i genitori in caso di bisogno o di morte.

Sotto tale profilo importante anche l'esperienza italiana. I consiglieri del comune di Firenze, nello scorso aprile, accanto ad una mozione sul testamento biologico, hanno approvato all'unanimità una proposta relativa all'istituzione della "festa del neonato", che è stata letta come una sorta di "battesimo laico"⁷. Si tratterebbe di una ricorrenza "a cadenza trimestrale o quadrimestrale o semestrale" e che dovrebbe svolgersi "presso le sedi quartierali ed essere presieduta dal presidente del Quartiere o da un suo delegato. Sarebbero invitati i neonati con i genitori e questa loro festa significherebbe il riconoscimento pubblico del neonato quale nuovo cittadino". Questo atto d'iniziazione verrebbe a completare il quadro delle "celebrazioni civili" (nascita, matrimonio, funerale) che presentano, tra loro, grandi disparità di regolamentazione. Per la nascita e la morte, si legge nel testo della mozione, "leggi e regolamenti prevedono soltanto la registrazione anagrafica ma non ne contemplano alcuna forma di celebrazione". Si tratta, invece, di eventi di forte impatto sociale, che richiedono la presenza delle Istituzioni come espressione della "partecipazione democratica dei cittadini alla vita della città"⁸. La nascita, "atto di elevato valore civile", rileva anche per le potenzialità di interrelazione e di

⁶ *Edicto*, VI, *Cesión de uso de los locales*.

⁷ Consiglio comunale del 20/04/2009, moz. 2009/00282.

⁸ Quanto al funerale civile, il Comune di Firenze riconferma la disponibilità di un luogo idoneo e di una figura istituzionale che presieda la cerimonia e ne "significhi il carattere pubblico".

confronto, in una dinamica dialogica, tra provenienze identitarie differenti alla base del tessuto sociale. La celebrazione collettiva delle nascite diventa "occasione di incontro, di reciproca conoscenza e solidale partecipazione tra etnie, culture, religioni diverse, espressive tutte della realtà composita della odierna cittadinanza". Oltre al richiamo all'ufficialità del momento celebrativo, il testo della mozione auspica il senso di doverosità pure nei confronti degli aspetti ricreativi e di coinvolgimento tipici dell'avvenimento: "largo spazio dovrebbe essere riservato alla festa vera e propria a testimonianza della gioia e della partecipazione popolare". L'atto di accoglienza del cittadino ha, infatti, una risonanza più ampia rispetto all'atto d'iniziazione religiosa: il nuovo "culto" unisce tutti i cittadini nella medesima etica, ispirata ai valori e ai principi laici, senza discriminazioni, nella comunanza di un territorio e di un patrimonio culturale. Condividere luoghi e spazi pubblici consente di sviluppare il confronto tra le diverse appartenenze nel superamento delle logiche della separazione e della contrapposizione. Rappresentativa la consegna, durante la fase cerimoniale, della Carta dei diritti dei Bambini, del programma degli interventi sanitari profilattici e diagnostici previsti per la neonatologia e della carta dei Servizi per l'Infanzia nel Quartiere. L'iniziativa in discussione si giustifica alla luce di "una visione laica, rispettosa di ogni appartenenza etnica e di ogni posizione sociale, politica e religiosa, a testimonianza della effettiva presenza della istituzione civica e della sua solidale partecipazione alla vita del cittadino". Non di poco rilievo il rilascio, poi, di "un attestato esplicativo del senso della cerimonia". Il fatto di certificare non l'atto in sé ma il significato di tale rito risponde all'esigenza di chiarire che tale "battesimo laico", così come impropriamente è stato definito, non si pone come antagonista di quello religioso, ma costituisce più semplicemente uno strumento di conoscenza di una nuova "esistenza civile" attraverso una popolare e solenne presa d'atto⁹. Di tale procedura possono fruire non solo gli atei o quanti non si identificano più in una determinata fede, ma idealmente tutti i cittadini, non esclusi i credenti forse anche in attesa di maturare coscientemente le scelte religiose; non sono rari i casi di cattolici che richiedono la semplice benedizione in Chiesa invece del battesimo per i propri figli o che ricorrono al rito laico prima di quello sacramentale. Nella singolare situazione italiana, anche nel confronto con le esperienze di altri Paesi, la proposta in esame non tenta di offrire una versione profana del rito religioso; lo dimostra il fatto che

⁹ Il 3 luglio del 2004 a Bologna è stato celebrato il primo "battesimo civile". Il sindaco ha stigmatizzato "l'iniziativa estemporanea" esprimendo la sua contrarietà nei confronti di "un rito privo di fondamento, irrispettoso del sentimento religioso" (*La Repubblica*, 4 luglio 2004).

l'iniziativa in considerazione mira all'istituzione di una "festa del neonato", nella quale persino l'assenza della previsione di figure tipicamente religiose, quale quella dei padrini¹⁰, rimarca il confine tra tipologie differenti di "atti d'iniziazione".

Ai bisogni crescenti e diversificati dell'uomo l'autorità civile reagisce predisponendo progetti attuativi della libertà di coscienza in grado di contribuire allo sviluppo della personalità del soggetto. La regolamentazione di questi atti d'introduzione, non costitutivi in alcun caso dello *status* di cittadino, offre l'opportunità di realizzare forme integrative di adesione, in una dimensione universale e festosa secondo quell'attitudine innata dell'individuo a voler condividere essenziali riti di transizione.

2. *Revoca dell'appartenenza e atto "formale" di defezione*

Accanto al ricorso alternativo dell'accoglimento civile di un soggetto nella comunità si pongono le istanze del cittadino italiano, soggetto inoltre dell'ordinamento canonico, dirette all'esercizio dell'opzione per la sola condizione giuridica di appartenente allo Stato. Il riconoscimento del "diritto di cambiare religione", in conformità a quanto disposto dal diritto nazionale ed internazionale sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, comporta problemi in ordine all'attuazione della scelta univoca e, quindi, della volontà di abbandonare la confessione religiosa di appartenenza, rappresentando, in questa visione, il segno indelebile del battesimo un *vulnus* alla realizzazione piena del *ius poenitendi*.

La rivendicazione dei diritti inalienabili della coscienza ha segnato il difficile percorso intorno al riparto delle competenze, in materie non regolamentate in via pattizia, risolvendosi con il riconoscimento allo Stato del "potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell'autorità ecclesiastica"¹¹. Senza voler entrare nel merito della dibattuta questione dello "sbattezzo", per la quale si rinvia all'ampia bibliografia in argomento, è d'obbligo segnalare che sul piano della tutela importanti progressi sono stati conseguiti da quando nel 1999 il Garante della Privacy, pronunciandosi su un ricorso presentato da un membro dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) per la mancata cancellazio-

¹⁰ "Vetustissimus Ecclesiae mos", definiva il can. 762 § 1 del codice pio-benedettino l'antica tradizione della Chiesa di dare al battezzando un padrino o una madrina.

¹¹ Trib. Padova, 29 maggio 2000, in *Giust. civ.*, 2001, p. 235, con nota di G. DALLA TORRE.

ne dei dati personali dai registri dei battezzati e della data del sacramento ricevuto, ha stabilito modalità pratiche per ottemperare alle richieste di rettificazione delle informazioni. Nella decisione, attraverso la soluzione di "una semplice annotazione" a margine del dato da modificare si era evitato, da un lato, la violazione del "diritto all'oblio", inteso come "diritto di essere lasciato solo" e, dall'altro, salvaguardato il diritto all'identità personale sotto il profilo religioso, riconoscendo al soggetto l'"aspirazione a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute" e ad avere, pertanto, "un'immagine di sé in cui riconoscersi"¹². Come noto, da quel momento tanti sono stati gli interventi del Garante orientati a sostenere la legittimità delle domande, inoltrate ai Parroci, destinate ad aggiornare ed integrare i dati individuali, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all'appartenenza religiosa, giungendo, in alcuni casi, a condannare l'autorità ecclesiastica al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento¹³. In una precedente tappa verso l'attuazione incondizionata dei diritti, nel settembre 2006 il Garante aveva, inoltre, permesso a tutti coloro che non conoscevano la parrocchia di battesimo (o che erano stati battezzati all'estero) di registrare la volontà di diserzione dalla Chiesa cattolica sul registro della confermazione¹⁴ e, successivamente,

¹² Nella decisione (13 settembre 1999, in *Bollettino n. 9/giugno 1999, doc. web n. 1090502*) si precisa che la Chiesa cattolica, in quanto ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali; che essendo il battesimo atto di carattere confessionale ma anche atto giuridico costitutivo della cittadinanza *in iure canonico*, la sua registrazione non riguarda un profilo strettamente personale in quanto coinvolgente l'organismo che lo detiene: la conseguenza è che "la Chiesa...non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardata se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà"; che dell'avvenuta registrazione si deve dare notizia al richiedente e che la stessa annotazione rende il dato inutilizzabile ai fini statistici e impone il dovere di non contattare la persona per comunicazioni di carattere ecclesiale. Il 25 ottobre 2008, in occasione del cinquantesimo anniversario della sentenza della Corte d'appello di Firenze che assolse il vescovo di Prato che aveva denigrato pubblicamente due giovani sposatisi civilmente in quanto *suoi sudditi perché battezzati*, l'UAAAR ha organizzato e istituito la "Giornata dello Sbattezzo".

¹³ Fra i più recenti si segnalano i provvedimenti del 6 ottobre 2008 (*Bollettino n. 98/ottobre 2008, doc. web n. 1559198*), del 6 e del 20 novembre 2008 (*Bollettino n. 99/novembre 2008, doc. web nn. 1571789-1573684*), del 26 marzo 2009 (*Bollettino n. 103/marzo 2009, doc. web n. 1604331*).

¹⁴ Il 23 giugno 2006 il Vicariato di Roma aveva autorizzato un Parroco ad apporre a margine dell'atto di cresima la volontà del richiedente di non essere considerato più cattolico. Il decreto, oltre a riaffermare il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati e dei cresimati in ottemperanza alla legge n. 675/1996, in un'ottica di equiparazione dei sacramenti al fine della validità della procedura di annotazione anche con riferimento alle conseguenze di ordine canonico ribadiva che, così come il battesimo, "il Sacramento della cresima conferisce uno status personale indelebile" e che "la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato". Il problema però è rimasto insoluto per chi non ha ricevuto tale

ha consentito che tale richiesta venga annotata “in italiano”, anziché in latino, sul registro dei battesimi¹⁵.

Nell’ambito della tematica in esame, recenti riforme legislative impongono di accennare in questo contesto alla complessa ricostruzione del significato ecclesiale della dichiarazione ufficiale di abbandono quale presupposto della rivendicazione del diritto allo “sbattezzo”. A tal proposito, in una prospettiva che lasciava quasi intravedere un’attenuazione del carattere irreversibile della scelta sacramentale di adesione, grande rilevanza andava ad assumere l’introduzione, nel codice giovanneo-paolino, dell’ “atto formale di defezione”¹⁶; si trattava di un’innovativa figura giuridica che prevedeva una limitazione all’obbligatorietà della legge ecclesiastica, anche se circoscritta alla sola materia matrimoniale, per quei battezzati che si fossero separati dalla Chiesa cattolica con una convenzionale richiesta di perdita dello *status* di fedele. L’intreccio di motivazioni variegata alla base delle richieste di “sbattezzo”, coinvolgenti ambiti differenti da quelli originariamente interessati, imposero la necessità di distinguere veri atti di diserzione da comunicazioni simulate finalizzate a produrre effetti nell’ordinamento civile.

La questione in realtà era sorta in Germania, Austria e Svizzera, dove i cattolici, per sottrarsi al previsto sistema di sostegno finanziario alla Chiesa cattolica, presentavano al magistrato civile una dichiarazione di non voler appartenere a tale confessione. Queste lettere formali di defezione arrivavano anche presso le diocesi per l’annotazione nel libro dei battesimi¹⁷. Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, con lettera circolare del 13 marzo 2006¹⁸, aveva fornito risposte precise ai tanti dubbi sollevati dagli operatori del diritto stabilendo i requisiti essenziali del c.d. atto formale di defezione; il documento, che concerneva in modo particolare i casi in cui tale dichiarazione era destinata

sacramento. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 28 settembre 2006 (*Bollettino n. 0/settembre 2006, doc. web n. 1357386*), ha dichiarato il non luogo a procedere sul ricorso con il quale il ricorrente aveva ribadito la richiesta di far annotare sull’apposito registro parrocchiale, a margine dell’atto di cresima, la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica per “l’inesistenza dell’atto”, non esistendo “alcuna registrazione della (...) cresima presso la Parrocchia”.

¹⁵ Il parroco della Parrocchia interessata, pur sostenendo che “nell’ordinamento canonico della Chiesa cattolica di rito latino la lingua originale degli atti ufficiali è ovviamente la lingua latina”, aveva comunque trasmesso al ricorrente copia della richiesta annotazione tradotta in lingua italiana (Prov. 2 aprile 2009, in *Bollettino n. 104/aprile 2009, doc. web n. 1608048*).

¹⁶ Cfr., in argomento, AA.VV., *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2007, 20, p. 8 ss.

¹⁷ Molte diocesi italiane furono investite della questione dell’annotazione nei registri ecclesiastici relativamente ad emigranti, che avevano presentato ai competenti uffici statali stranieri atti di defezione.

¹⁸ Notiziario CEI, 2007/1, pp. 3-5.

ad un funzionario dello Stato, aveva come obiettivo anche quello di definire la portata dell'espressione "actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica" nei tre canoni del codice di diritto canonico in cui appariva tale dicitura. La necessità di delucidazioni scaturiva dal fatto che si trattava di un concetto estraneo alla tradizione canonica, di una novità importante con ripercussioni non solo in materia matrimoniale e che aveva richiesto opportune precisazioni in ordine alla natura e alle conseguenze giuridiche di tale atto. La defezione formale, nella particolare dimensione di certezza e attualità, aveva infatti senso e portata diversi dalla defezione notoria o pubblica della fede, che si concretizzava in atteggiamenti intrinseci di potenzialità quanto alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti. Il "legame ontologico permanente" e che "non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione"¹⁹ subiva, per i casi normativamente considerati, un'eccezione: il battezzato era confinato in uno stato di quiescenza e trattato dall'ordinamento con comprensione. Il *ius connubii* era, infatti, garantito non configurandosi per il fedele, che avesse disertato in via ufficiale, gli impedimenti di *disparitas cultus* (can. 1086, § 1 *c.i.c.*) e di *mixta religio* (can. 1124 *c.i.c.*), né l'obbligo della forma canonica (can. 1117 *c.i.c.*). Si voleva così riservare a questi soggetti un trattamento equipollente a quello dei battezzati che, al di là di un solenne atto di defezione, ricorrevano al matrimonio civile ed evitare, altresì, il ricorso a unioni clandestine.

Sorgeva a questo punto il problema della retroattività o meno di quanto disposto nella Lettera in esame nei casi in cui non vi era stata l'abiura ufficiale della fede cattolica o l'adesione in un'altra religione, con gravi riflessi sul giudizio da dare circa la validità del vincolo coniugale soprattutto per i matrimoni celebrati senza l'osservanza della forma canonica²⁰. Era, ad esempio, il caso dei cattolici, che avevano ricevuto il battesimo nella setta dei Testimoni di Geova. La lettura del documento orientava nel senso che detta interpretazione, lungi dal voler modificare la dottrina generale sull'abbandono della Chiesa cattolica, si proponeva di chiarire che, solo in presenza di dichiarazioni formali di defezione, si poneva il problema della comunicazione e della valutazione da parte dell'autorità ecclesiastica.

Nell'ottica di una interpretazione prevalentemente "formalistica" della manifestazione di volontà del soggetto e di un percorso probatorio apparentemente agevolato dalla constatazione oggettiva della rottura dei vincoli della comunione ecclesiastica esplicitamente manifestata, la Chiesa era stata

¹⁹ *Ivi*, p. 5.

²⁰ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita e pensiero, Milano, 2008, p. 199 ss.

indotta a stabilire modalità, seppure non sotto l'esplicita clausola dell'invalidità in caso d'inosservanza, puntualizzando i criteri interpretativi di siffatta dichiarazione. L'atto formale di defezione si configurava come una complessa questione teologico-dottrinale attinente agli elementi costitutivi ed essenziali che rendono piena e perfetta l'unione con la Chiesa cattolica, supponendo quindi manifestazioni di autentico rifiuto della religione; il suddetto atto, infatti, non aveva soltanto un carattere giuridico-amministrativo, come "l'uscire dalla Chiesa nel senso anagrafico con le rispettive conseguenze civili"²¹. Non era escluso, in questi casi, il permanere della volontà di perseverare nella comunione ecclesiastica potendosi trattare di affermazioni alterate al fine di svincolarsi da un peso fiscale statale insostenibile. In modo pregnante, il testo in considerazione chiariva che l'eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e l'apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione, se non sono concretizzati e rivelati nel modo dovuto all'autorità ecclesiastica²². Accanto alla decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica, esplicitata e manifestata esternamente da persona canonicamente abile e in conformità alla normativa (cann. 124-126 *c.i.c.*), si richiedeva che l'atto venisse esibito dall'interessato in forma scritta davanti al parroco – o anche trasmesso per posta – della parrocchia nella quale era avvenuto il battesimo. In tal caso il parroco doveva trasmettere copia dell'istanza, indicando gli estremi del battesimo, all'Ordinario diocesano; questi, di persona o mediante l'ufficio della curia a ciò deputato, era tenuto ad invitare il richiedente ad un colloquio personale per accertare l'esistenza o meno della libera e cosciente volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, essendo venuti meno i legami della professione di fede, della partecipazione ai sacramenti e dell'ubbidienza ai sacri Pastori, con la precisazione che, qualora non fosse stato dato riscontro entro quindici giorni, si sarebbe proceduto d'ufficio all'annotazione. Solo in caso di corrispondenza tra gli elementi oggettivi e soggettivi determinati dalla legge si profilava l'atto formale di defezione al quale seguivano le sanzioni canoniche previste (can. 1364, § 1 *c.i.c.*); la dichiarazione scritta di defezione non era, dunque, di per se rilevante ove la stessa non fosse sostenuta da una reale intenzione nel senso precisato e dalla conoscenza delle relative conseguenze giuridiche. Significativo il fatto che, nel documento in esame, il Pontificio Consiglio mettesse sullo stesso piano, quanto al permanere del legame sacramentale

²¹ Notiziario CEI, 2007/1, cit., p. 4. Sui diversi sistemi di riscossione civile del contributo ecclesiastico cfr. OTTAVIO DE BERTOLIS, *L'atto di defezione dalla Chiesa*, in *La civiltà cattolica*, 2007, p. 135 ss.

²² Si lascia alla normativa diocesana il compito di stabilire l'interpretazione di tale dichiarazione di non appartenenza alla Chiesa cattolica (cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 201).

di appartenenza alla Chiesa, l'*atto* e il *fatto* di defezione, potendo quest'ultimo avere più forza dirompente rispetto ad un atto formale privo di conformità alla decisione interna del soggetto. Solo ragioni di opportunità, quali il proliferarsi di casi dubbi a seguito di un'interpretazione estensiva dell'atto formale di defezione, imponevano il ricorso a criteri di tipo restrittivo: nello specifico, non potevano accordarsi alla defezione notoria gli stessi effetti giuridici della defezione formale, che una volta annotata avrebbe prodotto invece anche tutte le conseguenze dell'abbandono notorio. Per la defezione manifestata formalmente valeva la presunzione relativa circa la volontà effettiva del distacco dalla comunione della Chiesa, i cui effetti non avrebbero dovuto prodursi in caso di prova contraria nel senso sopra precisato. La valutazione del caso singolo era, di conseguenza, finalizzata a verificare se un atto di diserzione implicasse il rifiuto della fede distinguendo, quanto alla volontà, gli atti di defezione per motivi civili da quelli sostenuti da ragioni religiose. A tal proposito, esclusivo potere di accertamento era dato all'autorità ecclesiastica competente, che, come detto, non doveva limitarsi a prendere atto della decisione esplicitata di abbandono dovendo personalmente ricevere, per iscritto, l'atto di volontà e verificarne contestualmente l'esistenza del contenuto di cui sopra. Al termine dell'accurato esame, per il quale si auspicava sempre "il contatto personale con il fedele"²³, era la stessa autorità a provvedere all'annotazione, nel libro dei battezzati, con la dicitura *defectio ab Ecclesia catholica actu formali*. È da ricordare che un pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 novembre 2003, con riferimento alla richiesta di annotazione inviata a una parrocchia romana, aveva precisato che "la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario"²⁴. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il 24 novembre 2006²⁵, in riferimento a spiegazioni sollecitate dalla Conferenza episcopale circa l'atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, reclamando, in conformità all'art. 2, § 1 del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, l'autonomia di giurisdizione in materia così come riconosciuto dallo Stato italiano, sottolineava che non si trattava "di un atto di regolamentazione dei dati personali nell'ordinamento civile, ma di un

²³ Notiziario CEI, cit., p. 2.

²⁴ Bollettino n. 44 /novembre 2003, doc. web n. 1083599.

²⁵ Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi (24 novembre 2006 prot. N. 10502/2006) commentava tale decisione sottolineando come il Garante avesse oltrepassato, "per quanto riguarda le annotazioni nel registro dei battezzati, i limiti della propria competenza".

atto di grande rilievo teologico-canonico posto all'interno dell'ordinamento ecclesiastico". Per tale ragione si rendeva necessario un incontro "di persona" del fedele con il sacro pastore; da un confronto responsabile e consapevole sull'importanza della scelta e sulle relative conseguenze sarebbe potuto anche derivare "un cambiamento della decisione". Solo in caso di rifiuto di detto colloquio seguiva l'invio di una lettera nella quale era doveroso chiarire il senso morale e giuridico dell'atto di defezione, la sua configurazione come grave delitto punito con la scomunica, con l'indicazione precisa degli effetti pastorali e giuridici, quali l'esclusione dai sacramenti (cann. 1331, § 1, 2° e 915 *c.i.c.*), dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 847, § 1 e 893, § 1 *c.i.c.*), la privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184, § 1, 1° *c.i.c.*). In altre parole, la comunicazione doveva essere "un motivato invito a ponderare ed eventualmente mutare la decisione di uscire dalla Chiesa Cattolica". Nel documento si dà atto che i suddetti tentativi erano stati considerati legittimi anche dall'ordinamento giuridico italiano tenuto conto che il Garante aveva accolto che restava "legittima ogni eventuale attività del destinatario della richiesta volta a richiamare l'attenzione dell'istante sugli effetti che l'istanza comporta"²⁶. In sintesi, l'annotazione a margine del registro parrocchiale, da comunicarsi per iscritto al richiedente, poteva aver luogo, secondo la procedura indicata, solo ove il colloquio con il richiedente avesse esito negativo, quando fosse palese il persistere della volontà di questi di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, nel caso in cui lo stesso avesse comunicato il rifiuto di prendere parte al colloquio o anche quando la lettera di cui sopra fosse rimasta senza alcuna risposta nel termine fissato dei quindici giorni. L'avvenuta registrazione doveva, poi, essere comunicata al soggetto interessato.

Come anticipato, un nuovo intervento legislativo ha posto fine a qualsiasi dubbio interpretativo sulla questione e ha ripristinato la tradizione abolendo il riferimento all'atto formale di defezione nei casi previsti²⁷. Il fedele, oggi, che abbandoni formalmente la fede cattolica e si accosti al matrimonio civile, non è più considerato dalla Chiesa validamente coniugato, essendo obbligato alla forma canonica. È sottoposto inoltre alla disciplina degli impedimenti miranti a tutelare la fede. La conseguenza è la necessità di ottenere la dispensa o la sanazione per consentire di regolarizzare eventuali unioni avvenute senza l'osservanza di queste prescrizioni.

²⁶ Provv. 5 novembre 2003, cit.

²⁷ BENEDETTO XVI, Motu proprio "Omnium in mentem", in *L'Osservatore Romano*, 16 dicembre 2009, p. 7.

Un problema che il riformato quadro normativo pone riguarda i possibili effetti giuridici dell'eliminazione del riferimento all'atto formale di defezione in ambito matrimoniale in quanto coincidente con l'abrogazione totale della suddetta figura nell'ordinamento canonico. Come evidenziato, l'utilizzazione di tale atto prescindeva da una dimensione unidirezionale della motivazione, che assumeva significati distinti nelle standardizzate istanze di sbattezzo; ferma restando, comunque, la necessità di una traccia materiale circa la richiesta di perdita di stato da annotare sul registro parrocchiale, ci si chiede se le diverse esigenze, quali quelle di evitare un oneroso impegno economico, di non voler essere considerati soggetti alla giurisdizione ecclesiastica nel pieno diritto alla tutela in materia di libertà e di religione, di non apparire all'esterno come appartenenti ad una fede religiosa in vista del diritto all'identità e di ritenere, quindi, nulli i riti iniziatici subiti o esercitati, etc., nel futuro debbano continuare ad esternarsi attraverso l'"atto di defezione" così come configurato nei vari interventi esaminati o possano seguire procedure equivalenti o alternative non solo dal punto di vista nominale ma anche concettuale.

3. Identità anagrafica e registri ecclesiastici

Mentre la Chiesa ammette la cancellazione degli effetti civili dell'atto d'iniziazione cristiana, la stessa nega che, attraverso il ricorso alla procedura di registrazione, possa attribuirsi valore nel proprio ordinamento ad alcune variazioni anagrafiche concernenti i soggetti. In particolare, la Presidenza della CEI ha predisposto una Notificazione²⁸ per rispondere ai chiarimenti sollecitati dai Presuli e dalle Cancellerie vescovili circa la possibilità di apportare sul libro dei battesimi l'intervenuto cambiamento di sesso riconosciuto nello Stato. Si fa presente che, sulla base delle indicazioni della Congregazione per la dottrina della fede circa alcuni aspetti canonistici riguardanti casi di transessualismo – con particolare riferimento al matrimonio, al ministero ordinato e alla vita consacrata –, “la mutata condizione del fedele agli effetti civili circa l'identità anagrafica non ne modifica la condizione canonica – maschile o femminile – definita al momento della nascita”²⁹, salvo naturalmente errori originari

²⁸ Notiziario CEI, 31 gennaio 2003, n. 1, p. 35 s.

²⁹ *Ivi*, p. 35. La Congregazione per la dottrina della fede afferma che l'intervento chirurgico “non muta realmente il sesso della persona che ...non è ridicibile né alle sole apparenze corporee, né alla coscienza che se ne ha”. In quest'ottica il transessualismo è una patologia meramente psichica in quanto rappresenta “la condizione di un soggetto che è sessualmente definito dal punto di vista anatomico, ma che ha sviluppato la convinzione di trovarsi in un corpo sbagliato e che pertanto

di trascrizione. Ciò nonostante, la complessità di situazioni che potrebbero profilarsi “in futuro” per questi soggetti autorizza l’autorità ecclesiastica a prendere cognizione, mediante annotazione a margine dell’atto di battesimo, degli effetti civili della riformata condizione del fedele, indicando al riguardo la data e il numero di protocollo della sentenza del Tribunale civile competente e/o del documento rilasciato dall’Ufficio dello stato civile.

In una prospettiva pluricontestuale, la lettura del documento in esame impone una serie di considerazioni rilevanti non solo con riferimento all’ordine proprio della Chiesa, ma anche in merito alla valutazione circa le conseguenze che tale questione, ove sollevata, determinerebbe rispetto ai rapporti tra società civile e società religiosa; il rischio paventato è che, di fronte all’emergere di nuovi diritti, si riproducano divergenze interordinamentali in ambiti in cui la mancanza di regolamentazione giuridica determina significative lacune nella tutela dell’individuo.

Quanto al primo profilo, la configurabilità di casi pratici per la cui difficile definizione si prevede il ricorso alla certificazione secondo le modalità evidenziate, unitamente all’invito ad una prudenza operosa dei comportamenti, sembra attenuare il senso di assolutezza e irreversibilità della problematica in una dimensione di apertura verso possibili alternative. In merito, è significativo constatare come, nella detta Notificazione, si sottolineino alcuni accorgimenti utili a trattare dette circostanze: la “convenienza”, per il Parroco competente, a conservare l’intera documentazione, allegandola alla pagina del registro dei battesimi, e il ricorso, “nel caso di dubbi e perplessità in materia”, alla Congregazione per la dottrina della fede per una soluzione fondata sull’attento esame della storia personale dei soggetti interessati, con riferimento agli aspetti clinico-psicologici e giuridici³⁰. In linea teorica

nutre il desiderio non solo di comportarsi in modo consono a tale convinzione, ma di solito anche di realizzare concretamente il mutamento del proprio aspetto corporeo” (*Appunto circa i risvolti canonici del transessualismo in ordine al matrimonio ed al Ministero ordinato*, in *Adista*, Documenti n. 12-08 febbraio 2003).

³⁰ La Congregazione per la dottrina della fede, in considerazione dell’importanza delle risoluzioni in ordine al “diritto naturale del fedele a sposarsi”, evidenzia la necessità di distinguere le diverse situazioni, mediante approfondite indagini, mediche e psichiche, prima del matrimonio. L’esigenza di discernere “casi di vero transessualismo da forme, concomitanti o meno, di intersessualità o di altre patologie psicologiche”, invita i Presuli, che si rivolgano a detto Dicastero, a trasmettere, oltre alla documentazione civile, anche quella medica completa di cartella clinica, indagini psicologiche, accertamenti circa l’identità cromosomica. Solo in presenza di una grave perturbazione il soggetto non sarà ammesso al matrimonio e nel caso in cui uno dei coniugi manifesti tale anomalia psichica dopo il matrimonio, “si deve procedere all’introduzione della causa di dichiarazione della nullità del matrimonio”. La proibizione al sacramento diventa assoluta per il transessuale, che ha subito il cambiamento di sesso, dal momento che l’operazione chirurgica “può forse restituire una certa

non è da escludere, infatti, che da un lato l'ampliamento della questione in rapporto ai mutamenti della società³¹, alle acquisizioni scientifiche e tecniche della medicina, dall'altro la salvaguardia di peculiari esigenze ordinamentali sollecitino conclusioni inconsuete. In relazione a quest'ultimo aspetto, è realizzabile che nella valutazione dei "disordini della differenziazione sessuale" il ricorso al principio del bilanciamento dei mali per la composizione del conflitto fra opposti interessi induca l'autorità competente ad evitare il danno maggiore quale conseguenza delle ripercussioni sul "bene delle anime" di provvedimenti autoritativi necessari in casi straordinari culminati nell'intervento chirurgico. In una lettura *a contrariis* delle norme, in assenza di "grave scandalo esterno" o di "pericolo imminente di un gravissimo danno" è ipotizzabile che il fedele membro di un Istituto non sia espulso immediatamente dalla casa religiosa³² o che, nelle stesse circostanze, il parroco non venga rimosso in vista del pericolo di un "grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale"³³. L'orientamento non univoco nella risoluzione di casi delicati e complessi sembra essere suggerito altresì dal fatto che la precisazione circa l'impossibilità di utilizzare il previsto sistema di annotazioni è riferita esplicitamente al solo istituto matrimoniale per il quale, in modo incontrovertibile, si viene a negare ogni eventuale incidenza della trasformazione convenzionale del sesso. A tal riguardo, il riferimento esclusivo a detto ambito sgombra il campo da equivocità ove si consideri la

quiete emotiva, ma non tocca direttamente l'eventuale psicopatologia di base né muta veramente il sesso dell'individuo, ma solo le sue apparenze" (*ivi*).

³¹ Già nel 1997 URBANO NAVARRETE scriveva sulle problematiche giuridiche create dai "molteplici" casi di transessuali che ricorrevano alla c.d. operazione di conversione (*Transsexualismus et ordo canonicus*, in *Periodica de re canonica*, 1997, vol. LXXXVI, I, p. 101 ss.).

³² v. can. 703 *c.i.c.* e cann. 498 §§1-2 e 551 *c.c.e.o.* La Congregazione per la dottrina della fede, pur interpretando in maniera restrittiva la possibilità (*potest*) concessa dal diritto al Superiore di espellere subito il fedele membro di un Istituto religioso, di una Società di Vita Apostolica o di un Istituto secolare, tuttavia afferma che "attesa la difficoltà nel districarsi in situazioni tanto varie e delicate, il sommo Pontefice ha stabilito, fino a diversa disposizione, di demandare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la soluzione dei casi più sopra considerati, constatato in particolare che il ricorso alla Sede Apostolica per situazioni difficili sembra più ordinario che eccezionale, e che devono essere evitati scandali a motivo dell'applicazione di criteri di giudizio non coerenti ed uniformi" (*Appunto circa i risvolti del transessualismo in ordine alla vita consacrata*, cit.). Con riferimento a situazioni, che vedono coinvolti dal transessualismo ministri sacri si evidenzia la necessità di esaminare i singoli casi "ad vitanda vel saltem minuendo damna sive infirmo sive communitati ecclesiali". Certamente "gravius" è il caso dell'ordinato *in sacris* che si sottoponga agli interventi chirurgici per modificare i caratteri sessuali, "ut accidit in casu quodam in Italia" (URBANO NAVARRETE, *op. cit.*, p. 119 s.).

³³ v. can. 1741 *c.i.c.* Come precisa la Congregazione per la dottrina della fede, il chierico, nei casi di cambiamento di sesso, incorre nelle irregolarità di cui al can. 1044 § 1 n. 3 e can. 1041 n. 5 del codice latino o negli impedimenti di cui al can. 763, 2° riferito al can. 762 § 1, 5° del codice orientale (*Appunto circa i risvolti canonici del transessualismo in ordine alla vita consacrata*, cit.).

realtà ontologica del sacramento delle nozze e il prevalere del diritto naturale sulle esigenze legislative secolari; a rafforzarne il senso, il testo rimarca l'influenza della questione sul negozio matrimoniale canonico pure sotto il profilo delle implicazioni civilistiche secondo un passaggio ridondante alla luce del quadro normativo vigente. In realtà, come l'uso stesso dell'avverbio sembra sottolineare, l'impostazione proposta appare scontata alla luce dell'impegno pattizio, in materia matrimoniale, tra Stato italiano e Chiesa cattolica per cui, per il transessuale che ha scelto di sottoporsi all'operazione chirurgica, è incontestabile che la detta annotazione *ovviamente* "non potrà essere fatta valere dalla persona interessata per avviare l'istruttoria ai fini di un eventuale futuro matrimonio da celebrare nella forma concordataria"³⁴. Non si può trascurare, inoltre, che la stessa legge italiana, pur riconoscendo anche nelle applicazioni pratiche il diritto alla conversione artificiale del sesso, dispone lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso in presenza di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso³⁵.

Quanto al delineato profilo interordinamentale del punto in oggetto, al di là dell'opportunità di armonizzare i sistemi uniformando primieramente qualificazioni giuridiche soggettive nella prospettiva del riconoscimento di nuove istanze e sempre nel rispetto della libera regolamentazione degli effetti quale espressione della piena autonomia istituzionale, l'esigenza di tutela dei rapporti interpersonali orienterebbe verso l'adozione comune di meccanismi garantisti della chiarezza e della trasparenza, idonei ad evitare l'insorgenza di pretese divergenti, di conflitti o controversie circa la possibile configurazione di situazioni concrete di lesione dei diritti. Nel caso di specie, anche alla luce della vicenda dello "sbattezzo", il ricorso alla trascrizione dell'intervenuto cambiamento di *status* potrebbe presentarsi come mezzo efficace per annullare la portata di esiti negativi che scaturiscano da condizioni di incertezza. Così, quanto al *ius connubii*, oltre al già evidenziato effetto preclusivo circa

³⁴ Notiziario CEI, cit., p. 36.

³⁵ L. 164/1982, art. 4. La Corte cost., con sentenza del 24 maggio 1985, n. 161, chiarisce che tali effetti sono prodotti non dalla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui all'art. 1 della L. 164/1982, ma "dalla sentenza che tale rettificazione dispone..." (*Foro it.*, 1985, I, p. 2167). Sono fatti salvi, comunque, gli effetti del matrimonio precedente applicandosi le norme comuni in materia per la tutela degli interessi dei figli. Il citato art. 4 della L. 164 afferma infatti che "la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo". La L. 1987 n. 74 di riforma della legge sul divorzio ha collocato la modificazione artificiale del sesso tra le cause di scioglimento del matrimonio. All'interrogativo circa il potere di iniziativa del pubblico ministero nel proporre domanda di divorzio è stata data risposta negativa considerato che ad essere legittimati sono solo le parti.

il diritto naturale del soggetto a contrarre matrimonio, la conoscenza della storia anagrafica eviterebbe di cadere in errore circa l'identità sessuale dell'altro coniuge: si scongiurerebbe in questo modo la celebrazione di un vincolo inesistente, atteso il rilievo invalidante dell'*impotentia generandi* quando l'errore è provocato da inganno³⁶. Il transessuale, che è ricorso all'intervento chirurgico, è in realtà privo delle funzioni generative dell'altro sesso pur in presenza di capacità copulativa³⁷.

Rispetto agli obiettivi indicati, la funzionalità della previsione dell'aggiornamento dei dati personali, nella complessità dell'evoluzione sociale e culturale del tempo, è sostenibile nondimeno sulla base della portata della norma che prevede le annotazioni, nel libro dei battezzati e quindi nel certificato di battesimo, di tutto ciò che riguarda la condizione canonica dei fedeli in rapporto al matrimonio, all'adozione, alla ricezione dell'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito (can. 535 § 2 *c.i.c.*). Proprio in ordine agli aspetti elencati nel canone, nella dimensione di proclamata irrimediabilità dello stato canonico, la consapevolezza formale del cambiamento di sesso del fedele mostra tutta la sua importanza a scongiurare inopportune complicazioni giuridiche: oltre agli effetti sull'istituto del matrimonio, rilevanti sono pure le conseguenze in ordine alle preclusioni sessuali relativamente ad alcuni ministeri (lettore e accolito, can. 230 § 1 *c.i.c.*), alla sacra ordinazione diaconale e presbiterale (can. 1024 *c.i.c.*), alla promozione al cardinalato (can. 351 § 1 *c.i.c.*), e a tutti gli uffici che richiedono l'ordine sacro. Si eviterebbero, così, situazioni dannose, persino sotto il profilo spirituale, scaturenti dalle reazioni dell'ordinamento a casi concreti d'illiceità o d'invalidità determinati dal transessualismo.

Come si è già evidenziato, in un'ottica pluridimensionale della questione non è escluso il profilarsi di un conflitto tra il diritto individuale a veder riconosciuta la nuova identità sessuale e la libertà della confessione a trattare autonomamente i dati connessi con le sue finalità istituzionali; nella prospettiva accolta dalla giurisprudenza, tale scontro potrebbe risolversi con l'ammissibilità di un intervento dello Stato nei confronti dell'ordinamento confessionale ove ad essere coinvolti sono i valori, di libertà e di dignità, della persona umana. Tra questi, il diritto all'identità personale relativamente al profilo peculiare della legittima aspirazione di ogni uomo ad una fisionomia univoca nella dimensione pubblica. Sotto tale profilo fortemente lesiva dello

³⁶ v. can. 1098 *c.i.c.*

³⁷ Cfr. sull'argomento MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Transessualismo e diritto matrimoniale canonico*, in *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2002, II, p. 164 ss.

sviluppo della personalità potrebbe risultare l'alterità quale stato qualificante l'individuo, "diversamente" identificabile sul piano fisico a seconda dell'ordinamento di riferimento, in uno sdoppiamento fuorviante per la normale conduzione dell'esistenza secondo la condizione attuale, trattandosi di fatti oggettivamente caratterizzanti il proprio essere³⁸.

In uno scenario laico nel quale la concorrenzialità delle competenze limita il principio della "distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie" al divieto di "dettare norme in materie interne alla Chiesa stessa", il valore assoluto dell'individuo impone la "tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza"³⁹. Nel caso di specie, i fedeli, e in modo particolare i laici, potrebbero avanzare nei confronti della confessione di appartenenza il riconoscimento del diritto a rappresentarsi all'esterno con un'immagine uniforme; i registri ecclesiastici, infatti, pur se sottratti al regime comune relativamente alla redazione, alla gestione e alla custodia⁴⁰, tuttavia non sfuggono ad un controllo esterno in caso di coinvolgimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Anche in questo caso, così come per lo "sbattezzo", l'annotazione nell'ordinamento canonico del nuovo *status* potrebbe risultare strumento efficace contro i pregiudizi del diritto all'intangibilità della proiezione sociale dell'individuo. Attraverso il ricorso alla formale registrazione, inoltre, non solo la consapevolezza degli interventi di attribuzione di sesso garantirebbe, in ambito relazionale, la certezza dei rapporti giuridici anche nella Chiesa, ma l'esercizio stesso delle facoltà garantite al cittadino relativamente al trattamento dei dati personali, nelle differenti estrinsecazioni del diritto all'autodeterminazione informativa, consentirebbero di evitare un'adulterazione e una manipolazione della verità. Non è, infatti, da trascurare che la rivendicazione a veder accolto nell'ordinamento canonico il cambiamento di sesso, pretesa peraltro collocabile tra le prerogative del fedele alla "correzione di dati non aggiornati concernenti atti

³⁸ La giurisprudenza individua il principio di verità come strumento di tutela della personalità del soggetto; l'"identità personale" è venuta a configurarsi come "bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche..." (Cass., sez. I civ., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, con nota di A. Palmieri).

³⁹ Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556, *ivi*, 2006, III, p. 181 ss.

⁴⁰ Decreto generale CEI, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 20 ottobre 1999, in *Notiziario CEI*, 30 ottobre 1999, art. 4 § 3, p. 383.

e fatti riguardanti lo stato delle persone"⁴¹, ove negata persino sotto l'evidenziato aspetto certificativo, potrebbe essere letta come una lesione del diritto all'identità personale sotto il profilo sessuale.

Il sesso, come noto, rientra nel complesso dei segni distintivi che vanno a identificare il soggetto nell'ordinamento attuale sul piano dell'esistenza materiale; in un articolato percorso normativo attento a consentire a ciascuno "il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità"⁴², in un quadro dinamico che reinterpreta i principi giuridici tradizionali alla luce degli interessi crescenti in una civiltà giuridica in trasformazione, l'identificazione sessuale, in quanto "aspetto del diritto alla identità personale"⁴³, si è imposto come nuovo diritto fondamentale costituzionalmente rilevante⁴⁴.

La giurisprudenza ha ravvisato il fondamento giuridico nell'art. 2 della Cost., "inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, aperta all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana di cui al successivo art. 3, cpv., Cost."⁴⁵. In una concezione "monistica" e

⁴¹ Art. 2 § 6, *ivi*, p. 381 s.

⁴² Corte cost., 24 maggio 1985, n. 161, cit., p. 2167.

⁴³ In una prima pronuncia sull'argomento v. Pretura Rimini, 23 ottobre 1984, in *Arch. Pen.*, 1985, p. 302.

⁴⁴ La Corte costituzionale, nel giudizio sulla legittimità della L. 164/82, riconobbe l'esistenza della identità sessuale come diritto inviolabile ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione. Chiaro l'intento innovativo di tale concetto che, nel passato, teneva conto soltanto dei caratteri sessuali esteriori, "quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche...". Nell'ottica di una lettura non solo naturalistica della sessualità, ai fini di siffatta identificazione, si conferisce rilievo anche ad elementi di natura psichica e sociale, profilandosi una nuova concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando... il o i fattori dominanti" (24 maggio 1985, n. 161, cit., p. 2165). Lo stesso diritto alla salute, di cui all'art. 32 della Cost., comprende non solo il benessere fisico ma anche quello psichico, parametri in base ai quali si valuta la liceità degli atti dispositivi del proprio corpo.

⁴⁵ Cass., sez. I civ., 7 febbraio 1996, n. 978, cit., p. 1253. In un'ordinanza del Tribunale di Venezia il diritto all'identità sessuale, riconosciuto nella legge n. 164 del 1982, viene invocato per il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso; a tal proposito si afferma che tale legge "ha profondamente mutato i connotati dell'istituto del matrimonio civile consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l'orientamento psicosessuale della persona. Con riferimento all'assetto normativo sistematico delineato l'identità di sesso biologico non può essere legittimamente invocata per escludere gli omosessuali dal matrimonio. Se è vero, infatti, che fattore meritevole di tutela è l'orientamento psicosessuale della persona, non appare in alcun modo giustificata la discriminazione tra coloro che hanno naturale orientamento psichico che li spinge ad un'unione omosessuale, e non vogliono pertanto effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, né ottenere la rettificazione anagrafica per conseguire un'attribuzione

progressiva dei diritti della personalità⁴⁶, nella “complessità ed unitarietà” di tutte le sue componenti⁴⁷ è stato inserito anche il diritto “ad essere se stesso” sotto il profilo sessuale in quanto interesse che, solidalmente con gli altri, confluisce in “un valore unitario, che è quello della persona umana”⁴⁸, la cui promozione rientra altresì nelle finalità della Chiesa cattolica con la determinazione in via pattizia dei rapporti reciproci con lo Stato⁴⁹.

Il diritto del soggetto alla “fedeltà della rappresentazione”, secondo una connotazione positiva dell’identità personale, in una prospettiva ampia coinvolgente aspetti diversi alla base del principio della tutela generale del valore della dignità umana non può venire negato nella comunità confessionale nella quale l’individuo esplica la propria personalità. Il principio di ragionevolezza o non arbitrarietà delle discriminazioni, invocato come criterio di valutazione della giustificabilità della differenziazione in alcuni casi, non può trovare applicazione nell’ambito della tutela dei diritti irrinunciabili per il pieno sviluppo della persona umana. Oltre alle ragioni di trasparenza sopra evidenziate, l’interesse comune⁵⁰ ad una percezione sociale totalizzante del cambiamento di *status* del fedele bene si contempera con il diritto alla riservatezza avendo l’ordinamento stesso non solo acquisito il consenso dell’interessato, così come

di sesso contraria al sesso biologico, – ai quali è precluso il matrimonio –, e i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare” (sez. III, 3 aprile 2009, in *Giur. cost.*, marzo-aprile 2009, 2, p. 1232, con nota di E. Crivelli). Sulle questioni poste con ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d’Appello di Trento, in relazione alle unioni omosessuali, la Corte cost., con sent. 15 aprile 2010, n. 138, ha dichiarato inammissibili le questioni stesche in riferimento agli artt. 2 e 117, I comma, della Cost. e infondate in relazione agli artt. 3 e 29 della Cost.

⁴⁶ Già nel 1963 la Cass. (20 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.*, 1963, p. 879) aveva sostenuto il fondamento in diritto positivo di un diritto assoluto di personalità, il quale può ravvisarsi nell’art. 2 della Cost. che ammette “un diritto di libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità nei limiti consentiti dall’ordinamento”.

⁴⁷ Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, p. 2216. In questa sentenza che ha accolto “il diritto all’identità personale”, confermato poi dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, *ivi*, 1994, I, p. 1668 ss.), l’interesse della persona a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, ideologici, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost.

⁴⁸ Cass., sez. I civ., 7 febbraio 1996, n. 978, cit., p. 1260.

⁴⁹ Art. 1, L. 1985, n. 121.

⁵⁰ La Corte cost. afferma che il diritto individuale all’identità sessuale deve essere riconosciuto da tutti i membri della collettività “per dovere di solidarietà sociale”. Lo stato di benessere “conquistato” dal transessuale autorizzato a modificare lo *status* anagrafico originario è espressione della salute, bene che la Costituzione considera “interesse della collettività” (24 maggio 1985, n. 161, cit., p. 2167 s.).

dispone il d.leg. 30/06/2003 n. 196, necessario a trattare i dati personali, ma espressamente sollecitato, in quanto atto doveroso ad aggiornare la situazione personale storicamente modificatasi. In questi casi non è esclusa la possibilità d'intervento da parte dello Stato trattandosi di atti non meramente interni all'ordinamento e che incidono su interessi, "alla cui tutela lo Stato non può rinunciare: fra questi, in primo luogo, quei fondamentali diritti della persona che sono considerati inviolabili nell'ordinamento statale"⁵¹. Lo Stato, intervenendo in tali situazioni, non farebbe altro che garantire la veridicità dei fatti e la loro rispondenza alla realtà obiettiva, venendo a tutelare altresì quel diritto all'informazione sollecitato dal soggetto quando le naturali aspirazioni siano diventate rilevanti dal punto di vista giuridico. Se nel caso dello sbattezzo, l'identità oggettivamente intesa è quella documentata in una valida dichiarazione di defezione notoria o atto equivalente, nel caso di rettificazione dell'attribuzione di sesso la stessa è attestata da una sentenza del tribunale. Irrilevanti risulterebbero le pretese di riconoscimento di istanze fondate su visioni del tutto autoreferenziali dell'identità⁵². Quello che lo Stato non può fare è cancellare il giudizio di disvalore dell'ordinamento confessionale nei confronti di comportamenti contrastanti con la sua dottrina, il che comporta che all'imposizione limitata ad una semplice presa d'atto della condizione del soggetto nella nuova identità (religiosa o sessuale) non segua anche la pretesa di un'omologazione giuridica. Una soluzione diversa potrebbe favorire atti d'intolleranza fondati proprio sull'elemento religioso comportando un'indebita ingerenza nell'autogoverno della Chiesa in contrasto con l'ordinamento italiano.

Appendice

Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre reglamento municipal de ceremonias civiles que soliciten los ciudadano/as, 28 de septiembre de 2009, in BOP-VALENCIA 260, 02/11/2009.

INDICE Y TEXTO

La Carta de participación ciudadana de los vecino/as de Aldaia aprobada

⁵¹ Trib. Padova, 29 maggio 2000, cit., p. 235.

⁵² La tutela dell'identità personale è garantita quando tale identità è intesa "non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del 'proprio io', bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva" (Cass., sez. I civ., 7 febbraio 1996, n. 978, cit., p. 1261).

por el Ayuntamiento Pleno en fecha 31 de mayo de 2005, se aprobó con el ánimo y voluntad de posibilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos/as de participación en la sociedad civil.

Los mecanismos de participación son muy amplios, y a través de la Carta Ciudadana se reconoció los derechos de los ciudadanos/as de Aldaia, como miembro de la comunidad y se asumió por el Ayuntamiento los compromisos necesarios para dar cauce a esa participación.

Ahora bien, la participación activa no se puede crear por Ley. Es necesario propiciar la existencia de una cultura participativa para lograr una ciudadanía activa y responsable. Efectivamente, es ciudadano/a aquel que tiene sentido de pertenencia a una comunidad.

La participación ciudadana exige formación. Ello implica necesariamente el educar al ciudadano/a en los valores de la ética civil: sentimientos de pertenencia, valores locales y valores de la humanidad como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y la participación, la democracia y la paz. Hace falta potenciar las buenas prácticas de estos valores para que la sociedad viva con dignidad.

Por otra parte, desde el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa a través de la oportuna Ley Orgánica en desarrollo del art 16 de la CE, y a consecuencia de la globalización de la sociedad actual, en España se ha producido un cambio social en un corto periodo de tiempo.

Los ayuntamientos, como entidad pública que son, han de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en ejercicio de los legítimos derechos que les asisten. Por tanto, se ha de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de toda índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades reconocidos a los individuos en la Declaración de derechos humanos y en nuestra CE sean efectivos, sin más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y las que determine la ley; así como garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.

El Ayuntamiento de Aldaia consciente de los derechos y libertades de los individuos reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y en la CE en sus art 10, 14 y 16, en cumplimiento del mandato constitucional a todos los poderes públicos de preservar los derechos de los ciudadano/as, y en cumplimiento de los compromisos asumidos en la Carta de participación de los vecino/as de Aldaia, considera que una de las vías adecuadas para la formación de la ciudadanía activa es potenciar la conciencia de pertenencia al municipio de Aldaia y, por ende, a su ciudadanía.

Para difundir los valores cívicos de solidaridad, respeto a los demás, corresponsabilidad y cohesión social y pertenencia a una comunidad, es conveniente dar relevancia a los momentos más importantes de la vida de los ciudadano/as:

su nacimiento, que comporta la llegada y su incorporación a la comunidad de la que va a ser miembro, y un conjunto de derechos y obligaciones que como ciudadano/a le corresponden.

los compromisos sociales que asuma a través de actos o cambio de estado, lo que supone la asunción de otras obligaciones y el disfrute de otros derechos propios del nuevo estado.

Finalmente, en la última fase de la vida, el reconocimiento y despedida de la comunidad.

En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la intención de brindar a los vecino/as de Aldaia un nuevo servicio de celebración de ceremonias civiles con el objetivo doble:

educar y concienciar a los ciudadanos/as de su pertenencia a la sociedad civil y su participación activa en la sociedad,

posibilitar, dentro de la pluralidad y la tolerancia, la celebración de ceremonias civiles a sus ciudadanos/as que consideren oportunas.

El nuevo servicio comprende la organización y la cesión del espacio adecuado para ello.

Es competencia municipal la aprobación de la normativa que considere necesaria para la prestación de actividades, servicios y/o para la utilización de las dependencias municipales, en virtud de su competencia reglamentaria reconocida en el art 5 de la LBRL.

Es por ello que, en ejercicio de su competencia, el Ayuntamiento de Aldaia tiene la pretensión de regular el ceremonial y procedimiento necesario para la celebración de las ceremonias civiles que soliciten los ciudadano/as, y para posibilitar la constancia del compromiso público con la sociedad y, en su caso, en el ámbito familiar. Estas ceremonias son compatibles e independientes de las ceremonias religiosas.

Y para la consecución de los objetivos perseguidos, aprobar un texto único que recoja con sencillez todos estos extremos, no sólo con el objeto de articular la organización interna de las ceremonias civiles de matrimonios, acogimiento cívico y exequias o despedida de la comunidad, sino también para establecer claramente el lugar que corresponde según el protocolo y ceremonial municipal a las personas asistentes a estos actos, así como establecer las posibles dependencias municipales y la regulación de su uso con esta finalidad.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el protocolo y procedimiento necesario para la celebración de las ceremonias civiles que soliciten los ciudadano/as, para posibilitar la constancia de su compromiso público como ciudadano/a con la comunidad a la que pertenece y en su ámbito familiar.

2.- Finalidad.- En cumplimiento de las obligaciones que como ente público corresponden al Ayuntamiento de Aldaia y de los compromisos asumidos en la Carta ciudadana las finalidades del presente reglamento son:

a. Educar al ciudadano/a en los valores de la ética civil: la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y la participación, la democracia y la paz.

b. Crear sentimientos de pertenencia a la comunidad de Aldaia valores locales y valores de la humanidad

c. Potenciar las buenas prácticas de estos valores para que el ciudadano/a viva con dignidad.

d. Reconocer el derecho de los ciudadano/as, con unas ideas, una ética, una moral, y unos valores sociales a una ceremonia civil basada en unas normas de conductas democráticas y tolerantes.

e. Defender el ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadano/as en general, sean cuales sean sus convicciones, siempre que éstas sean respetuosas con las personas y con sus derechos.

f. Colaborar, participar y ofrecer la posibilidad, con los medios al alcance del Ayuntamiento, de efectuar celebraciones en un entorno digno para los actos civiles más importantes de la vida social de los ciudadano/as para la manifestación pública y constancia de sus compromisos y obligaciones civiles en el ámbito familiar y social y como expresión de su libertad.

3.- Contenido.

Regular el derecho de los ciudadano/as a solicitar del Ayuntamiento de Aldaia su colaboración para gestionar, organizar, participar así como el régimen de cesión del uso las dependencias municipales, para la celebración de ceremonias civiles de acogimiento ciudadano/a y exequias y despedida de la comunidad, así como la celebración de matrimonios civiles.

Regular el protocolo y ceremonial y documentación específico de cada uno de ellos.

II.- DE LAS CEREMONIAS CIVILES.

Para el cumplimiento de las finalidades de este reglamento, las ceremonias civiles que se celebraran por el Ayuntamiento y serán objeto de anotación en los libros correspondiente son:

- a. Acogida ciudadana.
- b. Compromiso ciudadano.
- c. Matrimonios civiles.
- d. Exequias y despedida de la comunidad.

Las ceremonias civiles exigen un marco adecuado de acuerdo con la dignidad del acto, así como un ceremonial y protocolo adecuado para su finalidad.

II.1.- ACOGIDA CIUDADANA.

Es la exteriorización pública de la bienvenida a la comunidad de un nuevo ciudadano/a con plenitud de derechos y las correlativas obligaciones con la comunidad a la que pertenece ya desde su nacimiento, y la asunción por sus padres o tutores de su compromiso en la formación y en el cumplimiento de los valores cívicos.

Requisitos: Es requisito para poder optar a la celebración de esta ceremonia que el acogido este empadronado en Aldaia y sea menor de 18 años.

Definición del acto. Es la acogida ciudadana el Ayuntamiento en acto público, a petición de los padres, y en representación de la comunidad de vecino/as, da la bienvenida y acoge en la comunidad al nuevo ciudadano/a para otorgarle este carácter y reconocer su derecho al disfrute de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño/a, Declaración universal de derechos humanos y los otorgados en la carta ciudadana del municipio.

Procedimiento de solicitud:

Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que conste los datos del recién nacido o menor, y de sus padres o tutores y testigo/as, así como el local por el que se opta.

Deberá presentarse con una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración propuesta.

Órgano competente y plazo: la alcaldía órgano competente, resolverá en el plazo máximo de 15 días. Caso contrario se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Concedida la autorización la unidad de relaciones institucionales y protocolo coordinará la organización del acto.

Documentación:

1. Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que conste los datos del recién nacido o menor, y de sus padres o tutores, así como el local por el que se opta. Carácter público o reservado de la ceremonia y número de asistentes

2. Certificado de nacimiento.

3. Libro de familia.

4. Certificado de empadronamiento (Este documento se incluirá en el expediente por el Ayuntamiento).

5. La documentación necesaria de acuerdo con la ordenanza fiscal.

II.2.- COMPROMISO CIUDADANO.

Es la exteriorización pública y renovación por parte del ciudadano/a, mayor de edad del compromiso efectuado por sus padres en el acto de acogida ciudadana, de participar y contribuir y potenciar las buenas prácticas ciudadanas y en los valores de la ética civil: sentimientos de pertenencia, valores locales y valores de la humanidad como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y la participación, la democracia y la paz.

Requisitos:

Ser vecino/a de Aldaia.

Ser mayor de 18 años.

Documentación:

1. Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que conste los datos, así como el local por el que se opta. Carácter público o reservado de la ceremonia.

2. Certificado de empadronamiento (Este documento se incluirá en el expediente de por el Ayuntamiento)

3. La documentación necesaria de acuerdo con la ordenanza fiscal.

II.3.- CEREMONIA DE MATRIMONIO CIVIL.

Definición del acto la ceremonia de matrimonio civil, supone la celebración, a petición de los contrayentes, de una ceremonia civil, previa la tramitación y obtención ante el Juzgado, de la autorización necesaria y la delegación en alcaldía para la celebración del acto.

Requisitos:

Autorización del Juzgado. Expediente matrimonial que realiza el juzgado, y que tramitan las personas interesadas en el juzgado.

Ser vecino/a de Aldaia.

Documentación:

1. Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que conste los datos, así como el local por el que se opta. Carácter público o reservado de la ceremonia.

2. Expediente matrimonial que realiza el juzgado. Tramitación efectuada en el juzgado, y delegación a la alcaldía para la celebración del acto.

3. Certificado de empadronamiento (Este documento se incluirá en el expediente de por el Ayuntamiento)

4. La documentación necesaria de acuerdo con la ordenanza fiscal

II.4.- DESPEDIDA CIVIL

Es la exteriorización pública de la despedida de un ciudadano/a de la comunidad a la que pertenece ya desde su nacimiento o bien en el momento de su fallecimiento, y para honrar su recuerdo.

Definición del acto. En la despedida ciudadana el Ayuntamiento en acto público, a petición de los familiares, y en representación de la comunidad de vecino/as, da la despedida de la comunidad al ciudadano/a. Podrá ser público o a puerta cerrada a petición de los familiares.

Requisito:

Vecino de Aldaia.

Procedimiento de solicitud:

Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que consten los datos del finado, así como el local por el que se opta. Carácter público o reservado de la ceremonia.

Dado su carácter de independiente de los funerales y exequias podrá solicitarse por los familiares del difunto con carácter previo o posterior a la inhumación o cremación.

Deberá presentarse con una antelación mínima necesaria para su organización para la fecha de celebración propuesta.

Órgano competente y plazo: la alcaldía órgano competente, resolverá en un plazo inmediato. Caso contrario se entenderá desestimado por silencio administrativo

Documentación:

1. Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que conste los datos del finado, así como el local por el que se opta. Carácter público o reservado de la ceremonia.

2. Certificado de defunción.

3. La documentación necesaria de acuerdo con la ordenanza fiscal.

II.5.- OTROS ACTOS DE COMPROMISO O DE RENOVACIÓN.

5.1.-Los ciudadanos/as podrán renovar sus compromisos o manifestaciones ciudadanas mediante la celebración de actos complementarios o de renovación de los efectuados anteriormente, en los siguientes supuestos:

- con motivo de aniversarios de ceremonias de matrimonio, para renovación de su compromiso y constancia en la sociedad.

5.2.-Los ciudadanos podrán efectuar la manifestación de su compromiso con los valores democráticos:

- con motivo de su incorporación a la comunidad de Aldaia, procedente de otro municipio o país.

Requisitos

a.- Para los actos previstos en el apartado 5.1, haber efectuado y estar inscrito en el registro de ceremonias civiles el compromiso o manifestación que deseen renovar los ciudadanos de Aldaia.

b.- Para los actos previstos en el apartado 5.2, estar empadronados en Aldaia y tener el carácter de vecino. Caso que el peticionario/a sea de otro país, aportará además el documento acreditativo de la residencia legal en España (NIE).

Ordinario

Documentación

1. Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, el impreso de solicitud se entregará en Alcaldía, por protocolo. En el que consten los datos específicos a cada ceremonia civil, así como el local por el que se opta. Carácter público o reservado de la ceremonia.

2. La documentación necesaria de acuerdo con la ordenanza fiscal.

3. Acreditar los requisitos exigidos en los apartados 5.1 mediante certificación del registro de ceremonias civiles y 5.2, mediante certificado de empadronamiento y de residencia legal en España.

III.- REGLAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS CEREMONIAS CIVILES.

1.- Conforme a la tradición y a las disposiciones normativas de aplicación, el Ayuntamiento de Aldaia participara, organizara y autorizara ceremonias civiles, y su posterior inscripción en el Registro de Ceremonias civiles.

El matrimonio civil se rige por su normativa específica. Los restantes actos se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento y la voluntad de los ciudadanos/as intervinientes.

2.- Carácter del acto: Las ceremonias podrán celebrarse con carácter público o reservado a petición de los interesados.

3.- Efectos jurídicos.- Las ceremonias tendrán los efectos jurídicos derivados de la propia naturaleza del acto. La inscripción en el libro registro municipal de ceremonias civiles únicamente tendrá efectos de simple constancia.

4.- Organización. Departamento responsable.- A estos efectos se crea la Unidad de relaciones institucionales y protocolo, adscrita al gabinete de alcaldía.

IV.- REGISTRO MUNICIPAL DE CEREMONIAS CIVILES.

1.- Para el registro y constancia de las ceremonias civiles en las que colabore, y participe el Ayuntamiento de Aldaia se crea el registro municipal de ceremonias civiles.

2.- El Registro tiene carácter publico y su acceso se regirá por lo establecido

en la LRJPAC Ley 30/94 y demás normativa aplicable. El registro es único con separatas independientes para cada tipo de ceremonia.

El tratamiento automatizado de los datos que consten en el registro requerirá el consentimiento de las personas interesadas o de quien ostente la patria potestad del infante. En todo caso se estará a lo establecido en la LO 15/99 de 13 noviembre de protección de datos de carácter personal y la normativa de desarrollo.

3.- La inscripción en este registro no tiene en ningún caso la calificación jurídica de acto y únicamente tiene validez como constancia administrativa de la ceremonias civiles solicitadas por los vecinos/as de Aldaia y organizados por el Ayuntamiento.

4.- en los asientos figuraran los datos personales de los solicitantes y de los participantes del acto.

5.- El registro de ceremonias civiles se custodiará por la secretaria General que dará fe de las inscripciones

6.- El libro registro se rige por las presentes normas y por el reglamento municipal de informatización de los libros de constancia

V.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD:

Los ciudadanos/as de Aldaia que deseen celebrar una ceremonia civil en base a lo establecido en el presente Reglamento lo efectuaran de acuerdo con las normas siguientes:

1.- Solicitud dirigida a la alcaldía en modelo tipo anexo, en el que consten los datos de los peticionarios y su carácter, así como local por el que se opta.

Deberá presentarse con la antelación mínima de 1 mes a la fecha de celebración propuesta, excepto en el caso de despedida civil para las que se establece un procedimiento especial.

El impreso de solicitud se recogerá en Alcaldía o en la Oficina de Información Administrativa (OIA).

2.- Concesión, las autorizaciones y concesiones para celebrar el acto y la decisión municipal de colaborar y participar, se concederán por orden estricto de la fecha de presentación en el Registro General del Ayuntamiento, lo que otorgará el derecho de preferencia para la utilización del local en concreto y la fecha de la ceremonia.

Órgano competente y plazo: la alcaldía órgano competente, resolverá en el plazo máximo de 15 días, excepto en el caso de despedida de la comunidad que será con carácter inmediato. Caso contrario las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

VI.- CESIÓN DE USO DE LOS LOCALES

1.-El Ayuntamiento de Aldaia junto con la aceptación de celebración de la ceremonia civil solicitada concederá el uso de alguno de los locales e instalaciones municipales adecuadas a la petición formulada por los interesados.

La utilización de los espacios públicos municipales por los particulares tendrá el carácter de uso privativo especial.

Dicho uso para las ceremonias que se autoricen está sujeto al pago del correspondiente precio público, de acuerdo con la ordenanza correspondiente por la utilización exclusiva o aprovechamiento especial de instalaciones y edificios municipales.

A estos efectos, los interesados, en su solicitud deben especificar la adecuación del local que solicite de acuerdo con las posibilidades de organización que tenga establecido el Ayuntamiento.

Locales disponibles Para la celebración de las ceremonias civiles se podrá optar, por los solicitantes entre los lugares de celebración siguientes:

- a) Salón de Plenos del ayuntamiento (Aforo máximo).
- b) Casa del Tío Carmelo (Aforo máximo).
- c) O Cualquier otro que se determine en la ordenanza correspondiente.

En el caso de despedidas civiles el acto podrá celebrarse tanto en los locales municipales indicados, como en otros recintos específicos (tanatorios) siempre y cuando estén ubicados en el término municipal.

Régimen Jurídico.- En todo lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo establecido en la LBRL; LRJPAC y la ordenanza fiscal correspondiente.

Disposición final El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP.

Aldaia, 28 de septiembre de 2009.-La alcaldesa, Desemparats Navarro Pròsper.